



Comune di CAMPO CALABRO

LINEE GUIDA PER L'ACCESSO E L'UTILIZZO DELL' AREA DI SGAMBAMENTO PER CANI

Approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 12 settembre 2024

Art. 1 Oggetto delle linee guida e ambito di applicazione

Le presenti linee guida dettano norme per garantire la corretta e razionale fruizione della cosiddetta "area di sgambamento per cani" in condizioni di sicurezza per persone, animali e cose.

L' area di sgambamento è costituita al fine di contribuire al benessere dei cani attraverso la libera attività motoria in ampi spazi, all'uopo riservati ed opportunamente protetti rispetto all'esterno.

Le presenti linee guida si applicano all'interno dell' "area di sgambamento per cani" ed ai fruitori delle medesime.

Art. 2 Definizioni

1. Area di sgambamento per cani: area verde comunale, opportunamente recintata e segnalata da cartello riportante la dicitura "Area di sgambamento per cani", ove è consentito l'accesso ai cani anche non tenuti al guinzaglio e privi di museruola, purché sotto la costante ed attiva vigilanza dei loro responsabili e nel rispetto delle regole contemplate nelle presenti linee guida.

2. Responsabile del cane: il proprietario o chiunque conviva con il cane e chiunque accetti di detenere il cane non di sua proprietà per un periodo determinato. Ad esso fanno capo tutte le responsabilità per gli effetti delle presenti linee guida oltre che quelle civili, penali e stabilite da altre leggi e regolamenti.

Art. 3 Individuazione dell'area

L'area di sgambamento disciplinata dalle presenti linee guida, di proprietà comunale è individuata dall'Amministrazione comunale, e con apposito cartello posto in prossimità dell'ingresso pedonale riportante la dicitura "Area pubblica di sgambamento per cani".

Il cartello dovrà riportare obblighi e divieti stabiliti dalle presenti linee guida e l'indicazione che chiunque acceda all'area:

1. Ha preso visione delle disposizioni di cui alle presenti linee guida e le accetta incondizionatamente;
2. Risponde sia civilmente che penalmente di danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dal proprio/i cane/i.

Art. 4 Oneri obblighi e divieti per i fruitori dell'area di sgambamento per cani

1. Possono accedere all' area di sgambatura solo i cani accompagnati dai relativi responsabili.

2. I minori di anni 16 possono accedere all'area solo se accompagnati da almeno uno dei genitori o di chi ne fa le veci.
3. I responsabili dei cani possono accedere con i cani all'interno dell'area di sgambamento purché ciò avvenga sotto il loro costante ed attivo controllo e soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua ed assoluta padronanza sugli animali in loro custodia e soltanto dopo aver verificato la disponibilità dell'area in termini di cani già presenti al suo interno (max 6); nel caso in cui vi siano utenti in attesa all'esterno la permanenza massima consentita è di 30 minuti.
4. Possono accedere soltanto cani iscritti all'anagrafe canina e identificati da apposito microchip, in buono stato di salute e sottoposti ai comuni trattamenti preventivi, vaccinali e antiparassitari, in corso di validità.
5. Sebbene i cani possano stare all'interno dell'area totalmente liberi, i responsabili devono comunque essere muniti di guinzaglio e museruola da utilizzare per mettere in sicurezza i loro cani ogniqualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela degli altri utenti (persone e cani) presenti nell'area.
6. E' vietato esercitare attività di addestramento all'interno dell'area.
7. Coloro che accedono all'area devono richiudere immediatamente il cancello, assicurandosi che sia ben serrato onde evitare che i cani presenti all'interno possano uscire.
8. E' vietato somministrare alimenti ai cani all'interno dell'area.
9. E' vietato in tutta l'area lasciare a terra rifiuti di qualsiasi genere.
10. L'igiene dell'area è affidata prioritariamente ai responsabili dei cani, a tal fine è fatto obbligo di:
 - a. Essere muniti di attrezzatura per la raccolta delle deiezioni solide;
 - b. Raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e depositarle all'interno degli appositi cestini.
11. E' vietato l'accesso all'area di mezzi motorizzati di qualsiasi genere o in sella a biciclette.
12. E' vietato introdurre manufatti.
13. E' vietato manomettere o danneggiare l'area in qualsiasi forma. In particolare i conduttori dovranno impedire che i cani scavino buche.

Art. 5 Attività di vigilanza e sanzioni

La funzione di vigilanza circa il corretto utilizzo delle aree di sgambamento cani è svolta dalla Polizia Locale e dalle guardie zoofile autorizzate.

In casi di immediato pericolo l'Organo della Pubblica Amministrazione preposto al controllo potrà diffidare il conduttore ad allontanare immediatamente il cane dall'area di sgambamento.

Nel caso in cui il conduttore non rispetti la diffida troverà applicazione l'art. 650 del C.P.

Art. 6 Entrata in vigore

Le presenti linee guida entrano in vigore trascorso il decimo giorno dalla data di pubblicazione sull'Albo del Comune di Campo Calabro della deliberazione di adozione delle stesse.

Per quanto non espressamente specificato dalle presenti si rimanda alla normativa vigente